

N 234/19 SENT. NON DE
M RAC.
M REP.
M 2693/19 CRON.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CERIGNOLA

nella persona dell'Avv. Lucia Fusaro ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 310 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza del 22.05.2019 e vertente

TRA

[redacted], residente in Cerignola ed ivi elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.to Allamprese M., dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.

ATTORE

Contro

[redacted] Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in San Severo alla Strada Statale 16 - km654.

[redacted], residente in Poggiomarino alla via IV Novembre n.47.

[redacted] persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano alla via Marco Ulpio Traiano n.18.

CONVENUTI-Contumaci

[redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore corrente in Trieste ed elettivamente domiciliata in Foggia presso lo Studio dell'Avv.to Landi A. dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;

TERZA-Intervenuta

con oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI

All'udienza del 22.05.'19 le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudicante osserva che la decisione in ordine all'ammissibilità dell'intervento nel giudizio de quo della Società [redacted], ha carattere pregiudiziale rispetto al merito della presente causa, tuttavia lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi di seguito specificati.

Giova preliminarmente evidenziare che l'intervento nel giudizio de quo della compagnia [redacted] p.a. avveniva in qualità di procuratore della convenuta [redacted] art.77 C.p.c.

In virtù della normativa in vigore, pur rivolgendo l'originaria richiesta risarcitoria alla propria assicurazione, in caso di fallimento della trattativa stragiudiziale, il danneggiato è libero di introdurre il giudizio finalizzato a ottenere il ristoro dei danni subiti, con la procedura che valuta più proficua al raggiungimento del suo scopo risarcitorio: verso il solo danneggiante (ex art.2054 C.c.); verso il proprio assicuratore (ex art.149 C.d.A.) ovvero attraverso la vocatio in ius del danneggiante e della di lui compagnia di assicurazione (ex art.144 C.d.A.).

Nel caso di specie, deve evidenziarsi che parte attrice ha introdotto il presente procedimento evocando in giudizio il responsabile civile, e la di lui Compagnia assicuratrice, esercitando l'ordinaria azione risarcitoria ex art.

144 C.d.A.; azione, peraltro, ammissibile alla luce della Sentenza della Corte Cost. n.180/09, la quale ha stabilito che l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore e l'azione ordinaria di responsabilità civile sono tra loro alternative, ma non escludenti, e di conseguenza non violano i principi costituzionali in materia di diritto alla difesa e del giusto processo.

L'interpretazione costituzionalmente orientata, d'altro canto, appare in linea con la Direttiva 2005/14/CE, che obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano valersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.

Se alla luce dei principi enunciati in detta sentenza, si ritenesse ammissibile l'intervento in giudizio della Compagnia assicuratrice del danneggiato, che assume la difesa sostanziale in luogo della compagnia del responsabile civile, si verrebbe a vanificare i medesimi principi, atteso che il danneggiato perderebbe la facoltà di esercitare la tutela tradizionale del proprio diritto.

Detto intervento, inoltre, non è espressamente previsto dallo stesso C.d.A. il quale prevede, invece, l'ipotesi inversa, ossia l'intervento, nel giudizio vertente tra danneggiato e propria Compagnia di Ass.ni, della responsabile civile e l'estromissione dell'altra impresa.

Inoltre, a parere di codesto Giudicante, l'intervento de quo, non trova legittimazione neppure alla luce della normativa di cui all'art. 105 C.p.c. In detta ipotesi non è ravvisabile la sussistenza di un diritto proprio della Compagnia di Ass.ne del danneggiato, da fare valere nei confronti dell'una o dell'altra parte, né un diritto nei confronti dell'attore o del convenuto con adesione alle ragioni di una delle parti, né di un interesse giuridicamente rilevante, ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata. Ciò appare tanto più rilevante se si pensa che, in caso di esercizio dell'azione ordinaria di risarcimento nei confronti del responsabile civile, la compagnia del danneggiato dovrebbe tenere indenne il proprio assicurato da quanto lo stesso possa essere tenuto a pagare a seguito dell'illecito, e non a far valere in giudizio ragioni ostative al risarcimento, le quali andrebbero fatte valere dalle parti convenute.

Sotto il profilo processuale, peraltro, non può non evidenziarsi l'anomalia che si verrebbe a creare ove il convenuto responsabile, costituendosi in giudizio, ponesse, a sua volta, una domanda di risarcitoria in riconvenzionale, nei confronti dell'attore e della sua compagnia di assicurazione, con eventuale intervento in causa della originaria convenuta quale "gestionaria" rispetto a detta domanda e, dunque, con la presenza in causa di entrambe le compagnie di assicurazione sia in proprio e sia nel loro reciproco interesse e a parti invertite, ove sono del tutto palesi i profili di conflitto di interessi correlati e senz'altro non ammissibili.

Di nessuna rilevanza appare la circostanza di voler legittimare detto intervento sulla base di una scrittura privata, denominata "mandato irrevocabile di rappresentanza" tra le imprese associate ANIA, atto che, a parere delle Compagnie, legittima la costituzione della Compagnia di assicurazione del danneggiato in qualità di mandataria dell'assicurazione del danneggiante ai sensi degli artt.77 e 317 C.p.c.

Al fine di giustificare la "legittimità" della costituzione della compagnia del danneggiato in nome e per conto di quella del danneggiante, nessuna

rilevanza deve attribuirsi alla "presunta" opponibilità erga omnes degli accordi contenuti nella convenzione CARD (stipulata solo tra alcune imprese assicuratrici - e nemmeno tutte - al fine di regolare tra loro rapporti economici in caso di applicazione dell'indennizzo diretto). Detto accordo, infatti, è atto di natura privatistica e contrattuale, ovvero un accordo tra compagnie di assicurazioni, il quale non può avere alcuna rilevanza giuridica nei confronti di terzi e alcuna forza di legge vincolante per i danneggiati.

Infatti la prevalente Giurisprudenza di merito, ha osservato che la convenzione CARD è stipulata tra assicuratori, unicamente per regolare i rapporti che intervengono tra di essi, ma alla quale l'assicurato rimane del tutto estraneo.

Non da ultimo, un atto privato, qual è la convenzione CARD avente natura contrattuale, non potrebbe legittimare l'esercizio di diritti davanti l'Autorità Giudiziaria, in contrasto con le norme che disciplinano la materia e, per di più, per l'effetto di un semplice accordo, cui l'assicurato è estraneo, perché si finirebbe per imporre al danneggiato una controparte che non ha scelto di evocare in giudizio.

Quanto, invece, al contenuto di cui all'art. 1 bis della convenzione CARD rubricato "Poteri di rappresentanza dell'impresa Gestionaria", in forza del quale le imprese assicuratrici aderenti alla Convenzione riconoscerebbero la procedura di indennizzo diretto come obbligatoria, anche ove il danneggiato intenda rivolgere la propria richiesta risarcitoria alla sola impresa debitrice (cioè quella del responsabile civile) e di conseguenza dovrebbe essere l'impresa Gestionaria (cioè quella del danneggiato) ad assumere "inaudita altera parte" ed in forza di tale disposizione la gestione, si osserva che: in detta fattispecie oltre che alla rappresentanza sostanziale, secondo le assicurazioni, ogni impresa aderente conferirebbe, per tutti i casi in cui si trovi ad assumere la veste di debitrice, ad ogni altra impresa aderente, (che si trovi correlativamente ad assumere il ruolo di Gestionaria) il potere di rappresentarla in giudizio ex art. 77 C.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro ed in ogni grado di giudizio.

Questo appare come un errore giuridico rilevante, atteso che la CARD si limita a definire la disciplina integrativa di una sistemazione di interessi predeterminata dalla legge in modo inderogabile, e non ad impartire o consentire rappresentanze processuali a seconda dei casi; né, peraltro, crea meccanismi di surrogazione soggettiva automatica.

Pertanto nel caso in cui il danneggiato si avvalga della facoltà di citare in giudizio il responsabile del danno e la di lui compagnia di assicurazione, a costituirsi in giudizio deve essere quest'ultima e non la compagnia del danneggiato ritenendosi rappresentante processuale perché espressamente previsto dall'art. 1 bis della CARD. La stessa CARD, infatti, non può sostituirsi ad una norma di legge, né può derogarvi essendo unicamente un accordo di tipo privatistico, avente valore tra le parti e con finalità di gestione interna dei rapporti tra le stesse.

Un accordo generico di gestione di un sinistro non può essere assimilato ad una procura legittimante la rappresentanza processuale, ovvero sostituirsi ad una norma di legge.

L'art. 81 C.p.c., infatti, prevede, che in caso di sostituzione processuale, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno possa far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Anche l'art. 77 C.p.c. ribadisce che il procuratore generale e quello preposto a determinati affari

non possono stare in giudizio per il proponente, ove questo potere non sia stato loro conferito in modo espresso.

Ad avviso di codesto Giudicante, il "mandato con rappresentanza", non è una procura generale e certamente non comporta conferimento di poteri generali alla compagnia Gestionaria, tantomeno di rappresentanza processuale, per cui in ossequio a quanto stabilito dalla Suprema Corte e Sezioni Unite, il potere rappresentativo processuale, con la relativa facoltà di nominare difensori e il conferimento della procura alle liti, può essere conferito solo a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (cfr: Cass. Civ. n.2479/04). Detta investitura non vi è nel caso di specie.

Pertanto, appare evidente che l'impresa Assicuratrice Gestionaria del sinistro ex convenzione Card, intendendo partecipare ad un giudizio nel quale non è stata evocata, violi il disposto di cui agli artt. 77 e 81 C.p.c.

Peraltro nel detto "mandato irrevocabile di rappresentanza espressamente si legge: "...la società...conferisce a...(elenco assicurazioni) un mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si renda necessaria per la gestione e liquidazione del danno nei sinistri nell'ambito di applicazione degli artt. 141 e 149 C.d.A...." (Cfr: Documentazione in atti).

Con detto atto, appare di tutta evidenza, che non viene conferito, ad alcuna delle assicurazioni elencate, alcuna valida procura o mandato ad litem, poiché l'oggetto resta sempre un'attività che la Gestionaria è obbligata a svolgere per legge in nome proprio e delle cui obbligazioni risponde anche in nome proprio.

Vi è di più, oltre a non avere alcuna efficacia, "il mandato irrevocabile" non contempla la fattispecie di cui al giudizio de quo, ovvero la procedura azionata ex art.144 C.d.A. Infatti, anche a volere ritenere, per tale ipotesi, tale "procura" esistente, essa non è certamente valida per il caso in cui il danneggiato abbia agito in giudizio in ossequio al disposto di cui all'art. 144 C.d.A.

Nel "mandato irrevocabile", in atti, si fa espresso riferimento unicamente alle disposizioni di cui agli artt.141 e 149 C.d.A, dunque nelle ipotesi in cui il danneggiato non abbia azionato dette procedure, rivolgendo la propria richiesta risarcitoria alla Compagnia del responsabile civile, non sembra, affatto, utilizzabile tale forma di conferimento di presunti poteri di rappresentanza in capo all'impresa Gestionaria.

Quanto osservato, peraltro, trova riscontro anche nella lettura sistematica delle predette norme ovvero degli artt.144 e 149 C.d.A. Infatti, mentre l'art.149 prevede l'intervento dell'assicuratore del responsabile nelle procedura di indennizzo diretto al fine di estromettere la compagnia del danneggiato (ma solo ammettendo la responsabilità del danneggiante), nell'art.144, che disciplina l'azione esperita nei confronti del responsabile e della di lui compagnia di assicurazione, non è affatto previsto l'intervento dell'assicurazione del danneggiato.

Inoltre, nel caso che ci occupa non possono trovare applicazione neppure le disposizioni di cui agli artt.1273 e 1268 C.c. in quanto nel caso di specie gli accordi interni tra le compagnie, in ordine ai quali il creditore è estraneo, non hanno ad oggetto l'assunzione del debito altrui, con subentro nella medesima posizione del debitore originario (non essendo espressamente pattuita tale assunzione dell'obbligazione), ma un "rinvio" del danneggiato al suo assicuratore in contrasto con una lettura

costituzionalmente orientata dell'art. 149 C.d.A. (cfr: ex multis Trib. Torino 22.01.2013 n.389).

Infine, quanto alla pronuncia della Suprema Corte n.20408/2016, di cui questo Giudice non ignora il "dictum" la quale si è pronunciata nel senso dell'ammissibilità dell'intervento ex art. 77 C.p.c. della compagnia del danneggiato nell'azione ordinaria da questi spiegata, la stessa, tuttavia, è relativa alla fattispecie in cui il Giudice del grado inferiore aveva ritenuto che il mandato c.d. Card fosse stato rilasciato anche in ordine alla gestione delle azioni ex art. 144 C.d.A., ciò che non è avvenuto nel caso di specie. Pertanto, tornando al caso di specie, in capo alla Società Allianz Ass.ni S.p.a., non sussisterebbe alcun valido potere di rappresentanza, atteso, altresì, che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in tema di rappresentanza processuale il potere rappresentativo può essere riconosciuto solo a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, il che difetta nel caso di specie, sicché, in mancanza è esclusa la "legittimatio al processum" del rappresentante (cfr: ex multis Cass. SS.UU. n.16274/2015).

Da ultimo giova evidenziare che l'orientamento di questo Giudice ha trovato, altresì, l'avallo del Tribunale Civile di Foggia in funzione di Giudice d'Appello giusta Sentenza n.1596/2016. Alla luce dei suesposti principi deve pertanto dichiararsi inammissibile l'intervento nel giudizio de quo della Società Allianz Ass.ni S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale compagnia di assicurazione del danneggiato, in nome e per conto di quella del danneggiante ovvero della Società Italiana Ass.ni S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, per totale carenza di legittimazione processuale rappresentativa ex art.77 C.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.

p.q.m.

Il Giudice di Pace di Cerignola Avv.to Lucia Fusaro, parzialmente pronunciando sulla domanda proposta da ~~Cassella Stefano~~ nei confronti della Società ~~Ass.ni Allianz S.p.a.~~ Cooperativa agricola in persona del legale rappresentante pro-tempore, ~~Banco~~ e della ~~Società Italiana Ass.ni S.p.a.~~ S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore nonché nei confronti della Terza Interventuta Società Allianz Ass.ni S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni diversa eccezione, istanza o deduzione, così provvede:

- Dichiaro inammissibile l'intervento nel giudizio de quo della Compagnia di Ass.ni Allianz S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore per carenza di legittimazione processuale rappresentativa ex art. 77 C.p.c.;
- Condanna la Società Interventuta Allianz Ass.ni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice ~~Cassella Stefano~~ che liquida in complessivi Euro 800,00 in misura congrua e parametrata al valore ed alla complessità del giudizio nonché all'attività professionale effettivamente svolta, tenuti presente i parametri di cui al D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% ed all'IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 C.p.c.


g

Dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
Così deciso in Cerignola il 26.06.2019

IL GIUDICE di PACE
(Avv. Lucia Fusaro)

Avv. Lucia Fusaro

Depositata in Cancelleria in originale il 26.06.2019



IL CANCELLIERE
(Dr. Serena Antonelli)

Serena Antonelli